

Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2014

Oggetto: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili – TASI per l'anno 2014.

Premesso che:

Con decorrenza dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l'Imposta unica comunale - IUC.

L'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) stabilisce che *“E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*.

Con propria precedente deliberazione n. 9 di data 10/04/2014 è stato approvato il regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili - TASI.

Ai fini della determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2014 della TASI rilevano i seguenti commi della citata Legge di stabilità 2014:

- Il comma 676 che prevede un'aliquota base dell'1 per mille che può essere ridotta fino all'azzeramento.
- Il comma 677 che prevede un'aliquota massima della TASI pari al 2,5 per mille e la condizione che la somma delle aliquote individuate per la TASI stessa e per l'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- Il comma 678 prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, un'aliquota massima non superiore al limite dell'1 per mille.
- Il comma 681 che prevede che l'eventuale occupante di un immobile, diverso dal titolare del diritto reale, versi la TASI nella misura, stabilita dal regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo stesso.
- Il comma 683 della citata Legge prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso; le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- Il comma 679 e 682 attribuiscono al Comune la possibilità di prevedere con la deliberazione di approvazione delle aliquote anche misure di detrazione e di riduzione.

Con il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, in corso di conversione, sono state inoltre apportate alcune rilevanti modificazioni che possono rilevare in sede di determinazione delle aliquote TASI:

- la possibilità per l'anno 2014 di superare nella determinazione delle aliquote i limiti stabiliti dal comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, opportune detrazioni d' imposta;
- l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- l'applicazione delle esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lett.b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 504/1992;
- l'esclusione dei terreni agricoli tra i presupposti impositivi.

Il nuovo articolo 80 dello Statuto speciale di autonomia, recentemente introdotto dalla legge di stabilità statale attribuisce alla Provincia autonoma di Trento una competenza primaria in materia di tributi locali con la possibilità di intervenire normativamente sui tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale.

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale sottoscritto in data 7.3.2014 dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali, ha recepito la neo acquisita competenza primaria provinciale in materia di tributi locali intervenendo sulla disciplina della TASI con le seguenti disposizioni poste al fine di contenere la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie:

- esenzione in favore degli immobili destinati ad attività economiche con esclusione di quelli rurali e di quelli utilizzati per l'esercizio dell'attività bancaria, assicurative e professionale;
- applicazione all'abitazione principale e relative pertinenze (qualificate come tali dalla normativa in materia di IMUP) di un'aliquota massima pari all'1 per mille con detrazione pari a 50,00 euro;
- esenzione in favore degli immobili di proprietà pubblica e dell'ITEA;
- esenzione della componente della percentuale TASI minima dovuta dall'occupante ai sensi dell'art. 1 comma 681 della L. n. 147/2013.

Il Protocollo impegna inoltre i Comuni a:

- non introdurre/aumentare l'addizionale IRPEF
- non aumentare le aliquote IMUP nei confronti dei soggetti destinatari delle esenzioni TASI sopra elencate.

La Provincia ha stimato il gettito presunto TASI per ogni singolo Comune del territorio assicurando che qualora l'applicazione del tributo secondo le prescrizioni fornite non dovesse essere sufficiente per coprire il venire meno del trasferimento compensativo statale relativo all'IMUP abitazione principale, provvederà mediante un proprio Fondo di compensazione appositamente costituito.

Il disegno di legge provinciale concernente le disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento recepisce quanto previsto nel citato Protocollo d'intesa; non risultano in esso tuttavia indicazioni rispetto all'aliquota massima TASI che può essere applicata sulle fattispecie imponibili diverse dall'abitazione principale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

sentita la relazione riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il Segretario comunale, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare i commi dal 639 al 705 con i quali viene istituita e disciplinata l'Imposta unica comunale (IUC) e nell'ambito di questa, il Tributo sui servizi indivisibili;

visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale";

visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale sottoscritto in data 7.3.2014 dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali;

visto il disegno di legge provinciale concernente le disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento;

ritenuto, nelle more dell'approvazione della legge finanziaria provinciale di assestamento 2014, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014);

visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta

2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige" modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

visto Testo unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera a), del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

visto lo Statuto Comunale;

con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti astenuti e n. 0 voti contrari, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti aliquote per l'anno 2014 per l'applicazione della TASI – Tributo sui servizi indivisibili:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011	0 (zero)
Aliquota ordinaria	1 per mille
Aliquota aree edificabili	0 (zero)
Aliquota aree edificabili possedute da coltivatori diretti	0 (zero)
Aliquota immobili destinati ad attività economiche con esclusione di quelli rurali e di quelli utilizzati per l'esercizio dell'attività bancaria, assicurative e professionale	0 (zero)
Aliquota fabbricati di Cat. D/5	1 per mille
Aliquota fabbricati di Cat. D/10	1 per mille
Aliquota immobili di proprietà pubblica e dell'ITEA	0 (zero)
Aliquota fabbricati rurali strumentali	0 per mille

1. di dare atto che con l'applicazione delle aliquote di cui al punto precedente risulta rispettato il vincolo di cui al comma 677 della L. 147/2013, secondo cui la somma delle aliquote individuate per la TASI stessa e per l'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
2. di determinare nell'importo di Euro 50,00 (*cinquanta*) la detrazione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e tenuto conto che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali;
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della L. 147/2013, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
4. di stabilire l'esenzione della componente TASI, definita al punto precedente, dovuta dal soggetto occupante diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
5. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili coperti con la TASI nell'anno 2014, analiticamente individuata nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ammonta al 11,80%;
6. di dare atto che le aliquote di cui al punto 1. decorrono dal 1° gennaio 2014;
7. di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
8. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.